

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 24/07/2020

### FATTO

In data 1.9.2015 la ricorrente stipulava un contratto di finanziamento per complessivi 35.400,00 euro, da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio in 120 rate da 295,00 euro ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente, ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B., in data 31.12.2019, dopo il pagamento di 49 rate di rimborso.

La ricorrente, presentato infruttuosamente il reclamo, chiede che l'Arbitro dichiari il suo diritto al rimborso delle commissioni e degli oneri versati per la quota parte non maturata a seguito dell'estinzione anticipata, per complessivi 1.902,03 euro, oltre agli interessi legali.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo:

- che il contratto di cui al ricorso è stato estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 49, con decorrenza dal 31.12.2019;
- che in tale sede l'intermediario restituiva al cliente la somma di 47,98 euro a titolo di ratei non maturati, come da conteggio estintivo allegato dalla ricorrente;
- che l'intermediario si è adeguato alle istruzioni fornite nel tempo dalla Banca d'Italia, la



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quale ritiene operante la distinzione tra costi legati ad attività preliminari (non ripetibili) e costi connessi alla durata del rapporto e quindi rimborsabili;

- che la recente sentenza resa in data 11.9.2019 dalla C.G.U.E. non è tale da travolgere la distinzione tra costi sopra richiamata, in quanto: a) l'interpretazione fornita finora dalla giurisprudenza, anche arbitrale, vi trova conferma; b) la sentenza non può trovare applicazione rispetto a rapporti già esauriti, come quello in esame; c) la direttiva oggetto di interpretazione non è direttamente applicabile nei rapporti tra privati (così Tribunale di Napoli, sentenze n. 10489/2019 e 2391/2020; Tribunale di Monza, sentenza n. 2573/2019);

- che la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Napoli, sentenza n. 2391/2020) ha altresì dichiarato che le commissioni di attivazione e di intermediazione sono attinenti esclusivamente al momento genetico del rapporto;

- che anche l'ABF (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 2055/2020) ha recentemente riconosciuto che le spese di istruttoria e di intermediazione non sono assoggettate alla riduzione del costo totale del credito, nel caso in cui l'intermediario fornisca un obiettivo e rigoroso riscontro probatorio del pagamento di tale importo;

- che quindi le commissioni di intermediazione, le commissioni di attivazione e le spese di istruttoria non sono soggette a rimborso in quanto aventi natura *up-front*;

- che, per quanto riguarda le commissioni di gestione, in sede di conteggio estintivo ne è stata detratta la quota non maturata in base ai criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, che *"impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39)"*, come indicato nel piano di ammortamento sottoscritto dalla ricorrente.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* del T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi *"dovuti per la vita residua del contratto"*.

La giurisprudenza consolidata nei Collegi ABF, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cd. *recurring*) che, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore divenuta priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era affermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esauritesi prima della estinzione anticipata (voci cd. *up-front*).

Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla riduzione dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata doveva essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si sono inserite la decisione dell'11.9.2019 resa nella causa



C-383/18 dalla Corte di Giustizia Europea e la successiva decisione dell'11.12.2019 del Collegio di Coordinamento ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la sentenza citata (cd. sentenza "Lexitor"), è stata chiamata a fornire risposta, con pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del T.F.U.E., ad un quesito, formulato dal Tribunale polacco di Lublino, in merito all'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.4.2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare a chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito; in tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa – o meno – tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione dal Collegio ABF di Palermo con ordinanza del 16.9.2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della Corte Europea sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (cd. *up-front*), con la decisione citata ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- 1) *"a seguito della sentenza 11.9.2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies del T.U.B. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front"*;
- 2) *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*;
- 3) *"la ripetibilità dei costi up-front opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda"*;
- 4) *"non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up-front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring"*;
- 5) *"non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up-front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring"*.

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di Coordinamento ha affermato in primo luogo la nullità di ogni clausola che, *"sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari"*, in quanto contraria a norma imperativa, trattandosi di



nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli artt. 127 T.U.B. e 1418 c.c.; e che la clausola è da ritenersi sostituita automaticamente, ai sensi dell'art. 1419 co. 2 c.c., con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto – come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione della Corte Europea – imponeva la restituzione anche dei costi *up-front*.

In secondo luogo, il Collegio di Coordinamento, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli *recurring*, rilevato che si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, ha osservato che la Corte Europea non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile *“consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto”*, intendendo la *“totalità”* non *“come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo”*.

Le parti, quindi, possono *“declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up-front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità”*.

Tuttavia, se ciò non accada, spetta all'Arbitro, secondo il Collegio di Coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto; non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio di Coordinamento ha affermato che *“non resta che il ricorso alla integrazione ‘giudiziale’ secondo equità (art. 1374 c.c.)”*.

Il Collegio di Coordinamento, premesso che spetta ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, decidendo il merito del ricorso allo stesso rimesso, ha stabilito *“che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento”*, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere *“allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione”*, e che *“essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva”*; ed aggiunto, infine, che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi *up-front* da restituire, condividendo pienamente – e qui richiamando integralmente – le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l'importo di tale restituzione, in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.



Questo Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza Lexitor, nel quale la Corte afferma che l'art. 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "*equa riduzione*" quella più precisa di "*riduzione del costo totale del credito*" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "*gli interessi e i costi*", come rilevato e confermato anche dal Collegio di Coordinamento.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento e dai Collegi territoriali in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'art. 125 *sexies* del T.U.B.

Venendo al ricorso in esame, la domanda di rimborso avanzata dalla parte ricorrente riguardo alle spese ed agli oneri non maturati risulta riferita alle voci di costo di cui alle lettere a), b), c) e f) del contratto.

Nello specifico del contratto oggetto del ricorso, con riguardo alle spese di istruttoria (lett. a), si rileva, anche in coerenza con l'orientamento sul punto dei Collegi ABF, che tale voce appare riferita ad attività circoscritte alla fase preliminare, prodromiche alla concessione del finanziamento, e quindi avere natura tipicamente *up-front*.

Quanto alle commissioni di attivazione (lett. b), si osserva che a tale voce di costo si deve attribuire natura *up-front* sulla base della sua descrizione contrattuale, trattandosi di attività che si esauriscono nella fase immediatamente precedente alla stipula del contratto.

Con riferimento alle commissioni di gestione (lett. c), si osserva che in sede di conteggio estintivo risulta effettuato un rimborso per l'importo di 47,98 euro, quantificato sulla base delle previsioni del piano di ammortamento. Riguardo al criterio di rimborso di tale voce di costo, le disposizioni contrattuali ne prevedono la ripetizione per la sola quota non maturata "*secondo i criteri e gli importi indicati nel piano di ammortamento ... che è parte integrante del presente contratto*".

Al riguardo, l'intermediario, in sede di controdeduzioni, deduce che l'adozione di un criterio di calcolo diverso da quello *pro rata temporis* è chiaramente specificata in calce al piano sottoscritto dalla cliente, dal quale "*si evince che l'importo che verrà rimborsato al cedente, a titolo di oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, sarà la somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata dal cliente, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS*".

Si osserva che il suddetto piano riporta le "*quote non maturate*" ripartite – per ogni rata – "*al tasso di interesse effettivo*": la somma degli importi indicati nella colonna "*Quota oneri*" a partire dalla 50<sup>a</sup> rata fino alla 120<sup>a</sup> risulta essere pari a 47,98 euro, corrispondente a quanto rimborsato in conto estintivo.

Secondo le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, alle commissioni di gestione (contemplate da un contratto, per quanto qui interessa, del tutto simile) si applica il criterio contrattuale di rimborso (piano di ammortamento), purché il contratto rinvii espressamente al piano di ammortamento e che tale piano – come nella circostanza – sia sottoscritto dal cliente o allegato da quest'ultimo.

Infine, riguardo alle commissioni di intermediazione (lett. f), si osserva che la resistente ha



prodotto l'atto di conferimento dell'incarico all'intermediario del credito (cfr. allegato 4 alle controdeduzioni), dal quale si evince che l'attività di quest'ultimo era circoscritta alla fase prodromica all'erogazione del finanziamento. Ne consegue che, sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi ABF, la clausola in questione viene considerata di natura *up-front*.

In forza di quanto sopra, si riporta di seguito la tabella con l'indicazione degli importi da rimborsare a titolo di commissioni e oneri assicurativi non goduti. La tabella è formata applicando, per le voci di costo ritenute *recurring*, il criterio *pro rata temporis* e, per quelle ritenute *up-front*, il criterio "finanziario" al tasso d'interesse nominale (i.e. curva degli interessi secondo il piano di ammortamento):

rate scadute	49	rate residue	71	Criterio di rimborso	Importi	Rimborso da effettuare	Rimborsi già effettuati	Residuo
% rest. (pro rata temporis)	59,17%	% rest. (criterio finanziario)	37,43%					
A) Spese di istruttoria				criterio finanziario (ammortamento)	450,00	168,42	0,00	168,42
B) Commissioni di attivazione				criterio finanziario (ammortamento)	955,80	357,72	0,00	357,72
C) Commissioni di gestione				come da Piano	120,00	47,98	47,98	0,00
F) Commissioni di intermediazione				criterio finanziario (ammortamento)	1.770,00	662,45	0,00	662,45
<b>Totale</b>						compensazione: si		<b>1.188,59</b>

Tale importo non coincide con quanto richiesto dalla ricorrente (1.902,03 euro), in quanto quest'ultima ha utilizzato il criterio *pro rata temporis* per tutte le voci richieste.

Sulla somma come sopra calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo sino al saldo effettivo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.188,59 (millecento ottantotto/59), oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI